

N. 91 DEL 06 12 1994

BOLLETTINO UFFICIALE 23 12 1994 N. 33 SPECIALE

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalita'

1. Al fine di concorrere all' attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge, La Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Universita', con l' Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l' Accademia delle Belle Arti, nonche' con alti Enti aventi competenza nelle materie connesse all' attuazione del diritto allo studio.

Art. 2 - Destinatari degli interventi

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di Provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Universita' degli Istituti Universitari, degli Istituti Superiori di grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell' Accademia di Belle Arti.
2. Gli studenti di nazionalita' straniera e quelli cui le competenti autorita' statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall' art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 3 - Organismi di gestione

1. Per ciascuna delle Universita' aventi sede nella Regione e' istituita un' Azienda (Azienda DSU) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. L' Azienda, in collaborazione con l' Ateneo e con le istituzioni di cui all' art. 1, comma 2, e nell' ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicano criteri di economicita' e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.
3. La regione, ai sensi dell' art. 11 dello Statuto, determina, con le modalita' previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle Aziende.
4. Le Aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L' Aquila e Teramo.

Art. 4 - Coordinamento Regione - Universita'

1. Il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università e' garantito dalla Conferenza Regione - Università'.
2. La Conferenza e' costituita dai seguenti membri:
 - a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Diritto allo Studio, o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) il Presidente della Commissione Consiliare di merito;
 - c) il dirigente del Servizio Diritto allo Studio;
 - d) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari;
 - e) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all' art. 3 della Legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le Università' della Regione;
 - f) un rappresentante dell' Istituto Superiore di Educazione Fisica, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;
 - g) i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L' Aquila, Pescara e Teramo;
 - h) tra rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli Organi universitari;
 - i) i Rettori delle Università' abruzzesi, o loro delegati.
3. La Conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella Regione, esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all' art. 31 e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e Università' relative all' attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.
4. I deliberati della Conferenza sono comunicati, a cura del competente Servizio della Giunta Regionale, alla consulta nazionale di cui all' art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

Art. 5 - Organizzazione e funzionamento

1. Le Aziende, nell' esercizio dell' attivita', conformano la propria azione alle direttive del piano regionale di cui all' art. 31, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Il funzionamento delle Aziende e' disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito Regolamento organizzativo adottato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta Regionale.
3. Il Regolamento, in aderenza ai principi fissati dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina tra l' altro:
 - le modalita' di convocazione del Consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;
 - le competenze amministrative del direttore in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;

- le modalita' ed i criteri applicativi dei principi di cui all' art. 3 del Decreto leg/vo 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con le norme regionali in materia;
- l' ordinamento degli uffici e l' articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalita' e di economicita';
- le modalita' di attuazione della pubblicita' degli atti e dell' accesso ai documenti amministrativi;
- l' istituzione di apposito albo per la pubblicazione degli atti.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dell' Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:

- a) il Presidente;
- b) quattro rappresentanti dell' Universita' di cui due designati dagli studenti;
- c) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/ o amministrativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli Organismi di Governo degli Atenei.

4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall' Ente o dall' Organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

5. La ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all' art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione l' adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell' Azienda ed alla erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel piano regionale.

2. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- l' adozione del regolamento organizzativo dell' Azienda di cui all' art. 5, comma 3;
- l' adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;
- l' adozione dei piani e dei programmi di attivita' annuali in attuazione del Piano Regionale;
- l' adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- l' amministrazione del patrimonio a disposizione dell' Azienda;
- l' adozione dei regolamenti per l' erogazione dei servizi e relative tariffazioni;
- l' acquisto e l' alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta Regionale;
- l' affidamento del servizio di tesoreria;
- la nomina del Vice Presidente scelto tra i propri componenti.

3. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell' Azienda che redige e firma i relativi verbali.

4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal Direttore, in conformita' a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio Regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all' art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta Regionale d'intesa con l' Universita'.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l' ordine del giorno, e lo presiede.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice Presidente.

Art. 10 - Collegio revisori dei conti

1. Il Consiglio dei Revisori e' composto da tre membri, eletti dal Consiglio Regionale e scelti:

a) uno tra iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con funzioni di Presidente;

b) uno tra gli iscritti all' albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti all' albo dei ragionieri.

2. I componenti del Collegio durano in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell' Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

4. Il Collegio dei revisori invia al Presidente della Giunta regionale relazione trimestrale sull' attività amministrativa dell' Azienda e sullo svolgimento dell' azione di controllo.

5. I revisori dei conti, qualora riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell' Azienda, ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed alla Giunta Regionale.

6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell' Azienda e possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Indennità

1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono corrisposte, a carico del bilancio della rispettiva Azienda, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

- al presidente l' indennità mensile di L. 1.000.000;

- ai componenti il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, una indennità di presenza di L. 130.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

- ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti una indennità mensile di L. 500.000.

2. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell' Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

Art. 12 - Articolazione della struttura

1. L' articolazione della struttura organizzativa è disciplinata dal Regolamento di cui all' art. 5, in conformità alla LR 21 maggio 1995, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le piante organiche devono prevedere l' attribuzione della funzione di Direttore a dipendente in possesso della 1 qualifica dirigenziale.

Art. 13 - Esecutività degli atti e controllo

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Aziende, non soggette all' approvazione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all' albo di cui all' art. 5.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio di Amministrazione.

3. Sono soggetti all' approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti:

- il regolamento organizzativo di cui all' art. 5 comma 3;

- le piante organiche e relative variazioni;
- il piano di attivita' annuale;
- l' acquisto e l' alienazione di beni immobili;
- i regolamenti e gli altri aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
- l' autorizzazione a liti attive e passive.

Art. 14 - Vigilanza

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione e sull' attivita' delle Aziende.
2. Al fine di accertare il regolare funzionamento delle Aziende e l' efficienza nella erogazione dei servizi, la Giunta Regionale puo' disporre ispezioni avvalendosi del personale del competente Servizio.
3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di leggi, di regolamenti e di direttive, ovvero per dimissione o decadenza della maggioranza dei componenti, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, scioglie il Consiglio di Amministrazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario per la gestione della Azienda.

Art. 15 - Bilanci, contabilita' e servizio tesoreria

1. Le Aziende, nella gestione della propria attivita', applicano le norme che disciplinano la contabilita', l' amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione.
2. I bilanci delle Aziende sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 33 e 72 della LR 29 dicembre 1977, n. 81.
3. Le Aziende, con apposita convenzione adottata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione, affidano il servizio di tesoreria allo stesso istituto di credito tesoriere della Regione.

Art. 16 - Patrimonio delle Aziende

1. Alle Aziende e' concesso l' uso gratuito dei beni immobili di proprieta' della Regione, del materiale e delle attrezzature in essi contenuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano destinati ad attivita' relative al diritto agli studi universitari.
2. E', altresì, concesso alle Aziende l' uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all' art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui ai commi 1 e 2 e' posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi.
4. L' utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalita' previste dalla presente legge, dallo Stato, dall' Universita' e da altri Enti, e' regolato da apposita convenzione da stipulare tra l' Azienda e l' Ente proprietario, ai sensi dell' art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 17 - Mezzi finanziari

1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti Università;

b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 10 dicembre 1951, n. 1551;

c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;

d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;

f) contributi di Enti, Associazioni e privati;

g) donazioni, eredità e legati;

h) proventi della tassa prevista dall' art. 190, comma 1, del TU approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592.

2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle Università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.

3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in L. 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta Regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all' Azienda competente;

4. Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all' Azienda per il Diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

Art. 18 - Personale

1. Ciascuna Azienda dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Giunta Regionale.

2. Al personale delle Aziende si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

3. Alla copertura dei posti previsti in pianta organica si provvede mediante:

a) inquadramento del personale regionale trasferito ai sensi dell' art. 34;

b) attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e dagli Enti strumentali da essa dipendenti;

c) assunzione di personale con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale, utilizzando, ove ricorrano i presupposti, le graduatorie di concorsi banditi dalla Regione e da Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.

4. Al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività delle Aziende è fissata la pianta organica provvisoria di cui alla tabella "Dotazione organica delle Aziende DSU" allegata alla presente legge.

5. La dotazione organica del ruolo unico del personale regionale è ridotta del numero di unità con relative qualifiche funzionali, pari a quello risultante dalla tabella di cui al precedente comma.

Art. 19 - Direttore

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i dipendenti di cui all'art. 18, in possesso di qualifica dirigenziale.

2. Al Direttore sono attribuite le competenze e le responsabilità proprie del dirigente regionale in base alla vigente normativa in materia.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione deve essere riportato il parere del Direttore sulla legittimità dell'atto. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del funzionario preposti alla ragioneria e contabilità.

Art. 20 - Tipologia degli interventi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Aziende attuano i seguenti interventi:

- a) erogazione di borse di studio;
- b) servizio di ristorazione;
- c) servizi abitativi;
- d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;
- e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;
- f) prestiti d'onore;
- g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
- h) assistenza socio-sanitaria;
- i) servizio editoriale - librario;
- l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.

2. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge o dal piano regionale di indirizzo, la fruizione dei servizi comporta per gli studenti la compartecipazione al costo del servizio stesso.

Art. 21 - Accesso a servizi e benefici

1. Ai fini dell'accesso ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, il piano regionale di indirizzo, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fissa i criteri e le procedure per la determinazione del merito e delle condizioni reddituali degli studenti.

2. La documentazione attestante le condizioni reddituali ed economiche degli studenti e del nucleo familiare di appartenenza e' indicata nei bandi pubblicati dalle Aziende, le quali procedono agli accertamenti ed applicano sanzioni con le modalita' e nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

3. Per l' adempimento di cui all' art. 24 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le Aziende, con cadenza semestrale, inviano alle Universita' l' elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di interventi.

Art. 22 - Borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico concorso ai sensi dell' art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

2. La quota dei fondi da destinare annualmente all' intervento e' determinata nel piano regionale di indirizzo di cui all' art. 31 che fissa anche il numero delle borse di studio da mettere a concorso presso ogni Universita'.

3. La borsa di studio puo' essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma di grado universitario.

Art. 23 - Servizio di ristorazione

1. Il servizio ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicita' e di efficienza, e' organizzato in modo da soddisfare, attraverso la diffusione delle strutture e l' articolazione degli orari, le esigenze dell' utenza.

2. Gli studenti accedono al servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell' Azienda sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo.

3. Al servizio possono accedere anche studenti di Universita' di altre Regioni, temporaneamente presenti in Abruzzo per motivi di studio, purché in possesso di idoneo documento attestante la condizione di studente universitario.

4. Il servizio di ristorazione puo' essere esteso, con apposite convenzioni che prevedono tariffe corrispondenti al costo del servizio, ai laureati iscritti a corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca, nonché al personale docente e non docente delle Universita' e degli istituti di cui all' art. 2 al personale dipendente delle Aziende, della Regione e di altri Enti strumentali della Regione.

5. L' estensione del servizio ai soggetti di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi, ne' pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte dell' utenza universitaria.

Art. 24 - Servizio abitativo

1. Il servizio abitativo e' organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attivita' didattiche degli studenti fuori sede, intendendo per tali gli studenti residenti, da almeno sei mesi prima dell' inizio dell' anno accademico, in Comuni distanti non meno di Km 50 dal Comune sede della facolta' frequentata.

2. Il servizio e' organizzato mediante l' utilizzo di strutture abitative di proprieta' dell' Azienda o ad essa concesse in comodato d' uso e di immobili di proprieta' di altri soggetti pubblici e privati, con i quali l' Azienda stipula apposite convenzioni.

3. In carenza di idonee strutture disponibili, l' Azienda puo' concedere agli aventi diritto un contributo sull' onere di locazione.

4. Gli alloggi ed i contributi di cui ai precedenti commi vengono assegnati annualmente, mediante pubblico concorso da effettuarsi con criteri di reddito e di merito in base alle direttive fissate nel piano regionale di indirizzo.

5. L' assegnazione degli alloggi e' disposta con prioritita' a favore degli studenti fuori sede aventi diritto alla borsa di studio.

6. L' utilizzo delle strutture abitative e' disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell' Azienda, che definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.

7. L' ammontare della compartecipazione di cui all' art. 20, comma 2, e' determinato annualmente dall' Azienda nel rispetto del piano regionale di indirizzo.

Art. 25 - Servizio di trasporto

1. Le Aziende possono stipulare convenzioni con ditte concessionarie di trasporti pubblici per la assegnazione agli studenti di abbonamenti a tariffa agevolata, contribuendo in parte al relativo costo.

2. L' intervento di cui al precedente comma e' disposto, nei limiti dello stanziamento del bilancio, in base a criteri che vengono stabiliti annualmente al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei requisiti di merito e di reddito.

Art. 26 - Servizio di informazione e orientamento al lavoro

1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro e' organizzato in modo da fornire alla generalita' degli studenti universitari, dei neo diplomati e degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e dei laureati, la conoscenza delle professioni e degli sbocchi occupazionali qualificati, al fine di porre gli interessati in grado di operare le proprie scelte in relazione alle loro attitudini e alle prospettive di lavoro.

2. Le Aziende, per i fini di cui al precedente comma, collaborano con le Universita' e con gli Enti locali della Regione e possono stipulare, ai sensi dell' art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nel campo dell' orientamento al lavoro.

Art. 27 - Prestiti d' onore

1. Il prestito d' onore puo' essere concesso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito in base ai criteri prefissati e con le modalita' di cui all' art. 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

2. L' ammontare del prestito d' onore, i requisiti richiesti e le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie sono fissati nel piano regionale di indirizzo.

Art. 28 - Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps

1. Le Aziende intervengono a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausili strumentali per le attivita' didattiche, con il servizio di trasporto, ovvero con provvidenze in denaro, secondo il tipo e il grado di invalidita'.
2. Per gli interventi di cui al precedente comma le Aziende promuovono rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti interessati e con le strutture di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge regionale di attuazione.

Art. 29 - Assistenza socio - sanitaria

1. Le Aziende assumono idonee iniziative stipulando convenzioni con le strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare assistenza sanitaria agli studenti italiani e stranieri.

Art. 30 - Servizio editoriale e librario

1. Il servizio editoriale e librario e' rivolto alla generalita' degli studenti e si articola in: a) prestito librario presso biblioteche delle Aziende, secondo modalita' e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione; b) produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico.
2. Le Aziende, qualora non dispongano di personale proprio, possono avvalersi, nella gestione del servizio di cui al precedente comma, lettera a), di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Universita', sulla base di apposite convenzioni.
3. Le Aziende, al fine di contenere i costi relativi al servizio di cui al comma 1, lettera b), e per assicurare parita' di trattamento agli studenti sull' intero territorio regionale, qualora non dispongano di strutture e personale proprio, stipulano congiuntamente un' unica convenzione con i soggetti di cui all' art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 31 - Piano regionale di indirizzo

1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della conferenza Regione - Universita' di cui all' art. 4, sottopone all' approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano pluriennale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, in coerenza con il programma regionale di sviluppo.
2. Il piano regionale e' aggiornato ogni anno con le procedure di cui al precedente comma, in relazione alle disponibilita' finanziarie e alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale in materia.
3. Il piano contiene:
 - a) i criteri e le modalita' per la erogazione alle Aziende, dei fondi disponibili in bilancio;
 - b) le direttive per l' applicazione dei criteri e delle disposizioni contenuti nel decreto di cui all' art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;
 - c) l' ammontare annuale e il numero delle borse di studio di cui all' art. 22;
 - d) i criteri e le modalita' per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, di cui agli articoli 23, 24 e 25;

e) i criteri per la determinazione del merito e delle situazioni reddituali ai fini delle selezioni per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge:

f) l'ammontare del prestito d'onore e la regolamentazione della concessione dello stesso ai sensi dell'art. 27;

g) la disciplina di altri interventi previsti dall'art. 20 ivi compresa relativamente all'Azienda di L'Aquila, la stipula di convenzione con l'Accademia di BBAA, per la fruizione dei servizi destinati alla generalità degli studenti delle Università.

4. La Giunta regionale eroga annualmente alle Aziende le risorse finanziarie secondo i criteri e i parametri di cui al precedente comma, lett. a).

Art. 32 - Scioglimento dei Comitati di Gestione e nomina degli Organi delle Aziende

1. La nomina degli Organi di cui agli artt. 7 e 9, in sede di prima applicazione, avviene entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Comitati di Gestione di cui alla LR 27 febbraio 1985, n. 11, continuano ad esercitare le funzioni sino alla data di insediamento degli organi delle Aziende. A tale data i Comitati sono sciolti.

3. I Comitati di Gestione, prima dello scioglimento, provvedono ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio in corso.

4. In sede di prima nomina dei Consigli di Amministrazione delle Aziende, i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), vengono così individuati:

a) per l'Azienda DSU di Chieti: gli studenti ed i docenti componenti del Comitato di Gestione, eletti nelle sedi di facoltà di Pescara e Chieti;

b) per l'Azienda DSU di L'Aquila: gli studenti, componenti del Comitato di Gestione, eletti in rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi ed i docenti facenti parte dello stesso Comitato di Gestione eletti in rappresentanza dell'Università e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica.

5. Gli Organi dell'Azienda DSU di Teramo vengono nominati successivamente all'attuazione del decreto di istituzione dell'Università degli Studi di Teramo ed alla elezione dei rappresentanti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). Sino all'insediamento degli Organi della stessa Azienda, le competenze sono esercitate dall'Azienda DSU di Chieti che si avvale del personale operante presso le strutture per il diritto allo studio universitario aventi sede a Teramo.

Art. 33 - Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Presidente della Giunta Regionale, entro giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge; nomina con proprio decreto, presso ciascuno degli Uffici per il diritto allo studio universitario, una commissione composta dal Direttore dell'Ufficio, da un funzionario del Settore Finanza e Patrimonio e da un funzionario del Settore Bilancio e Programmazione, con il compito di redigere lo stato di consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai Comitati di Gestione e di effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti.

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma precedente e dispone il trasferimento alle Aziende dei beni, dei rapporti giuridici in atto e dell'eventuale consistenza di numerario.

3. La concessione in uso alle Aziende dei beni immobili di cui all' art. 16, e' disposta dalla Giunta regionale che contestualmente trasferisce alle Aziende le risorse finanziarie per gli oneri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

4. La Giunta Regionale, sino all' adozione del provvedimento di cui al precedente comma, continua ad eseguire gli interventi manutentori gia' programmati o in corso di esecuzione.

5. Gli immobili la cui realizzazione o ristrutturazione e' stata prevista nei programmi regionali e quelli in corso di realizzazione con onere ed a cura della Regione sono concessi in uso alle Aziende ad avvenuto collaudo.

Art. 34 - Prima dotazione organica e nomina del direttore

1. IL personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso le strutture degli uffici per il diritto allo studio universitario e' trasferito all' Azienda corrispondente nei limiti dei posti complessivamente risultanti dalla pianta organica di cui all' art. 18, comma 4.

2. Per la completa copertura dei posti previsti dalla pianta organica provvisoria e' consentito il trasferimento di altro personale regionale assegnato a strutture centrali e periferiche della Regione, nel rispetto della normativa in vigore, secondo criteri predeterminati dalla Giunta Regionale.

3. Il Direttore di cui all' art. 19, in sede di prima applicazione della presente legge, puo' essere scelto tra i dipendenti, trasferiti ai sensi dei precedenti commi, in possesso della 8 qf, purché abbia maturato una anzianita' nella qualifica di almeno dieci anni e abbia svolto funzioni analoghe a quelle del direttore per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 35 - Interventi in corso di attuazione

1. Per l' attuazione degli interventi programmati e relativi all' anno accademico 1994/ 95 si applicano le disposizioni e le direttive generali contenute nel piano annuale per il diritto allo studio universitario adottato dal Consiglio Regionale in applicazione della LR 27 febbraio 1985, n. 11.

Art. 36 - Norma finanziaria

1. La legge regionale di bilancio, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell' art. 15 della presente legge, fissa l' entita' annuale degli stanziamenti da destinare alle Aziende, distinguendoli in oneri correnti ed oneri in conto capitale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 1 gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, gli oneri relativi sono riferiti agli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del bilancio, sulla base della preesistente normativa.

Art. 37 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le Leggi Regionali 15 gennaio 1982, n. 13, 27 febbraio 1985, n. 11 e 8 novembre 1988, n. 87.

Art. 38 - Urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addi' 6 Dicembre 1994